



**COMUNE DI ALBI**  
(Provincia di Catanzaro)

**ORDINANZA N. 02/2020**

OGGETTO: Misure Urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel territorio del Comune di Albi. **Limitazione agli spostamenti delle persone fisiche e sospensione delle attività**

**IL SINDACO**

**VISTO** lo Statuto dell'Ente;

**VISTO** il Regolamento Comunale;

**VISTO** il TUEL;

**VISTO** l'art. 50 c. 5 del D. Lgs. 267/2000 che legittima il Sindaco quale rappresentante della Comunità Locale, ad adottare ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale;

**CONSIDERATO** che:

nel Comune di Albi si sta verificando un fenomeno epidemiologico diffuso che allo stato sta interessando sia il centro abitato che la frazione con all'attualità numero 5 casi da tampone ASP e 14 casi accertati da tamponi privati con numero 32 soggetti in quarantena o isolamento fiduciario e che pertanto si rende necessario adottare provvedimenti urgenti ed indifferibili al fine di contrastare il fenomeno in atto anche attraverso misure restrittive e di natura prevenzionale;

**RITENUTO NECESSARIO** in considerazione di quanto sopra esposto, ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 e ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti – **dal 08 gennaio 2021 e fino a tutto il 10 gennaio 2021:**

- Dispone per tutto il territorio comunale:

- a) il divieto di allontanamento da parte di tutte le persone ivi presenti, riducendo drasticamente ogni possibilità di vicinanza fisica e limitando al massimo ogni spostamento ; in ogni caso, sia fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, debitamente autocertificati; sussista il divieto di accesso all'interno del territorio comunale, fatta salva la possibilità di transito in ingresso e in uscita dal territorio individuato, per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nei controlli e nell'assistenza e nelle attività riguardanti l'emergenza , e per le forze dell'Ordine, Forze di Polizia, Forze Armate, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, impiegati per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 o in altri servizi d'istituto, dei servizi pubblici essenziali, per gli spostamenti connessi alle relative attività; sia consentito, ai non residenti, l'attraversamento dei

comuni interessati dal presente provvedimento, senza possibilità di sosta;

**b)** che siano consentiti, all'interno del territorio Comunale, unicamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e di quelli ritenuti essenziali, in linea con quanto già relativo alle misure specifiche applicabili ai Comuni identificati come "zona rossa", nei quali l'andamento epidemico aveva avuto una particolare evoluzione; resti consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

**c)** che siano sospese tutte le attività commerciali e produttive, ad eccezione di quelle ritenute essenziali, indicate nell'ultimo DPCM; siano chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restino aperte le farmacie e le parafarmacie;

**d)** siano sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, ristoranti e simili). Resti consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché **dalle ore 5,00 fino alle ore 21,00** la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze, ad eccezione del personale autorizzato dell'Associazione Pro-Loco di Albi per le consegne a domicilio per le persone bisognose;

**e)** siano sospese in presenza, le attività scolastiche di ogni ordine e grado, come esplicito nell'Ordinanza nr. 01/2021

- dispone altresì

**a)** che sia confermato il divieto assoluto di assembramento, il rispetto delle misure di distanziamento fisico interpersonale e delle misure igieniche di prevenzione e raccomandare fortemente l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi;

**b)** che sia ribadita la necessità, per tutte le persone presenti sul territorio interessato, di mantenere comportamenti rispettosi dell'igiene, del distanziamento interpersonale con divieto di assembramenti e dell'uso continuativo di protezioni delle vie aeree, indispensabili a evitare nuove possibili fonti di contagio;

**c)** che le presenti ed ulteriori disposizioni sono conformi all'ultimo DPCM pubblicato e che resta in capo alle Autorità Competenti, attraverso i propri Organi di controllo, anche in coordinamento, la verifica del rispetto delle disposizioni previste nella presente Ordinanza e delle altre misure di prevenzione e contenimento del contagio vigenti, anche applicando le sanzioni da € 400,00 a € 1000,00, in conformità a quanto previsto ai sensi della legge 22 maggio 2020, n. 35 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19; - che restino vigenti le altre disposizioni regionali non in contrasto con quanto previsto dal DPCM;

**CONSIDERATO** che le presenti prescrizioni non vanno in contrasto con quelle nazionali e regionali previste nei rispettivi Decreti, trattandosi di misure ulteriormente restrittive a tutela della pubblica e privata incolumità;

**DATO ATTO** altresì che in base all'evoluzione dello scenario epidemiologico regionale, ovvero a provvedimenti emanati a livello nazionale, le misure indicate potranno essere rimodulate;

**VISTA** la Legge 14 luglio 2020 n. 74 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**VISTA** la legge 22 maggio 2020, n. 35 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GURI n.132 del 23 maggio 2020);

**VISTO** il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83;

**VISTO** il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125;

**VISTO** l'art. 117 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

**VISTO** il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**DATO ATTO** che sussistono le condizioni e i presupposti per l'adozione di ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica, da valersi per l'intero territorio comunale;

**RITENUTO**, altresì, necessario conformare le misure limitative di prerogative costituzionali al

rischio effettivamente presente nel territorio, in virtù dei principi di proporzionalità e adeguatezza, espressamente richiamati dalla normativa vigente;

## ORDINA

per quanto in premessa, in materia di igiene e sanità pubblica, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, nel territorio regionale, **dal 08 gennaio 2021 e fino a tutto il 10 gennaio 2021:**

- Dispone per tutto il territorio comunale:

**a)** il divieto di allontanamento da parte di tutte le persone ivi presenti, riducendo drasticamente ogni possibilità di vicinanza fisica e limitando al massimo ogni spostamento ; in ogni caso, sia fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, debitamente autocertificati; sussista il divieto di accesso all'interno del territorio comunale, fatta salva la possibilità di transito in ingresso e in uscita dal territorio individuato, per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nei controlli e nell'assistenza e nelle attività riguardanti l'emergenza , e per le forze dell'Ordine, Forze di Polizia, Forze Armate, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, impiegati per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 o in altri servizi d'istituto, dei servizi pubblici essenziali, per gli spostamenti connessi alle relative attività; sia consentito, ai non residenti, l'attraversamento dei comuni interessati dal presente provvedimento, senza possibilità di sosta;

**b)** che siano consentiti, all'interno del territorio Comunale, unicamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e di quelli ritenuti essenziali, in linea con quanto già relativo alle misure specifiche applicabili ai Comuni identificati come "zona rossa", nei quali l'andamento epidemico aveva avuto una particolare evoluzione; resti consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

**c)** che siano sospese tutte le attività commerciali e produttive, ad eccezione di quelle ritenute essenziali, indicate nell'ultimo DPCM; siano chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restino aperte le farmacie e le parafarmacie;

**d)** siano sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, ristoranti, e simili). Resti consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché dalle ore 5,00 fino alle ore 21,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze, ad eccezione del personale autorizzato dell'Associazione Pro-Loco di Albi per le consegne a domicilio per le famiglie bisognose;

**e)** siano sospese in presenza, le attività scolastiche di ogni ordine e grado, ad esclusione dei nidi e delle scuole dell'infanzia (servizi educativi 0-6 anni), con ricorso alla didattica a distanza, rimettendo in capo alle Autorità Scolastiche la rimodulazione delle stesse;

- dispone altresì

- che sia confermato il divieto assoluto di assembramento, il rispetto delle misure di distanziamento che le presenti ed ulteriori disposizioni sono conformi all'ultimo DPCM pubblicato e che resta in capo alle Autorità Competenti, attraverso i propri Organi di controllo, anche in coordinamento, la verifica del rispetto delle disposizioni previste nella presente Ordinanza e delle altre misure di prevenzione e contenimento del contagio vigenti, anche applicando le sanzioni da € 400,00 a € 1000,00, in conformità a quanto previsto ai sensi della legge 22 maggio 2020, n. 35 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19; - che restino vigenti le altre disposizioni regionali non in contrasto con quanto previsto dal DPCM;

dal 08 gennaio 2021 e fino a tutto il 10 gennaio 2021:

## DISPONE

che la presente ordinanza venga pubblicata sull'albo pretorio, la divulgazione sul territorio comunale e l'invio di copia:

- alla Prefettura U.T.G. di Catanzaro;
- al Presidente f.f. della Giunta Regionale della Calabria;
- all'ASP di Catanzaro, Dipartimento di Prevenzione;
- al Comando Stazione dei Carabinieri di Taverna;
- al Dirigente Scolastico dell'IC Taverna;
- alla Polizia Locale.

### INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria entro 60 giorni dalla notifica o comunque della piena conoscenza dello stesso, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, nr. 1034, ed in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, nr. 1199.

Dalla Residenza Comunale, li 05/01/2021

 Il Sindaco  
Salvatore Ricca  
